

Pubblicato il 01/03/2018

N. 00357/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2017, proposto da:

Giuseppe Polito, Ilaria Roma, Cinzia Saracino, Domenico Margheriti,
rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio
eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;

contro

Comune di Erchie, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Roberto Palmisano, con domicilio eletto presso il suo
studio in Oria, via Latiano N. 97;

nei confronti di

Giuseppe Antonio Margheriti, Mariella Argese non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Erchie n. 1 del 05.01.2017
avente ad oggetto “sentenza TAR Puglia n. 1711/2016. Conferma, Convalida
e Sanatoria della deliberazione di C.c. n. 24/2015 Bilancio annuale di
previsione per l'esercizio 2015, relazione previsionale e programmatica per il

- triennio 2015/2017. Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017-Approvazione” (pubblicata sull'albo pretorio in data 23.01.2017);
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Erchie n. 2 del 05.01.2017 avente ad oggetto “Sentenza TAR Puglia n. 1711/2016 Conferma convalida e sanatoria della deliberazione di C.C. n. 28 del 24.11.2015 ratifica delibera Giuntale n. 54 del 25.09.2015” (pubblicata sull'albo pretorio in data 27.01.2017);
 - della deliberazione di C.C. di Erchie n. 3 del 05.01.2017 avente ad oggetto “Sentenza TAR Puglia n. 1711/2016. Conferma, Convalida e Sanatoria della deliberazione di C.C. n. 39/2015 ratifica Variazione di Bilancio” (pubblicata sull'albo pretorio in data 27.01.2017);
 - della delibera consiliare n. 40 del 28.12.2016 avente ad oggetto “ratifica, variazione di Bilancio. Deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2016” (pubblicata mediante deposito in segreteria in data 23.01.2017)
 - di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
 - della deliberazione di G.c. di Erchie n. 139 del 13.12.2016 avente ad oggetto “Sentenza TAR Puglia n. 1711/2016. Conferma, Sanatoria e Convalida Deliberazioni nn. 34/2015; 36/2015; 41/2015 e 42/2015”;
 - della deliberazione di G.c. di Erchie n. 140 del 13.12.2016 avente ad oggetto “Sentenza Tar Puglia n. 1711/2016. Conferma Sanatoria e Convalida deliberazioni nn. 54/2015 e 91/2015”.
- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Erchie;
- Viste le memorie difensive;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
- Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con sentenza n.1711/2016 era stato accolto il ricorso di alcuni consiglieri comunali che lamentavano la violazione dell'art.174 del d.lgs. 267/2000, in quanto la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015 si era caratterizzata per un iter che aveva chiaramente precluso ai ricorrenti, quali consiglieri di opposizione, un legittimo esercizio dell'ufficio di cui ratione temporis erano (e sono) titolari.

Con tale pronuncia il Tribunale aveva evidenziato che l'iter di approvazione del bilancio, scandito e caratterizzato dal mancato rispetto dei termini perentori prescritti dalla normativa di riferimento, si era sostanziato nella totale obliterazione del diritto dei consiglieri di minoranza ad avere una partecipazione consapevole ed attività alle scelte contabili dell'Ente, quale condizione presupposta e costitutiva del c.d. mandato utile di cui i medesimi erano titolari e che intanto poteva realizzarsi, in quanto "gli organi di governo dell'ente locale siano rispettosi delle scadenze e dei termini che sono posti a presidio di un corretto svolgimento delle funzioni da parte dei consiglieri comunali".

All'esito della citata pronuncia, l'Ente civico ha attivato e definito un iter definito di "conferma convalida e sanatoria" dei precedenti atti oggetto di obliterazione che avevano determinato la definizione e l'approvazione del documento contabile. In particolare, con delibera di G.c. n. 139 e 140 del 13.12.2016 dapprima ha riadottato dichiaratamente ai soli fini di "conferma convalida e sanatoria" gli atti prodromici di Giunta, ovvero rispettivamente:

- deliberazioni di G.c. nn 34 del 29.07.2015; 36 del 05.08.2015, n. 40 del 31.08.2015, 41 del 31.08.2015 e 42 del 31.08.2015;

- deliberazioni di G.c. n. 54 del 25.09.2015 e n. 91 del 30.11.2015.

Successivamente, con delibere Consiliari n. 1 del 05.01.2017 n. 2 del 05.01.2017 e n. 3 del 05.01.2017 (tutte pubblicate sull'albo pretorio in data 27.01.2017) l'Ente civico, previo richiamo dei relativi contenuti degli atti interessati, ha proceduto, rispettivamente, alla conferma, convalida e sanatoria:

- della delibera consiliare n. 24 del 01.09.2015 di approvazione definitiva dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e della relazione previsionale posta a corredo della medesima;
- della delibera consiliare n. 28 del 24.11.2015 avente ad oggetto la ratifica della delibera di giunta n. 28 del 24.11.2015;
- della delibera consiliare n. 39/2015 avente ad oggetto variazioni al bilancio di previsione 2015.

Avverso tali atti sono insorti i ricorrenti con il ricorso all'esame deducendo le censure di seguito sintetizzate:

ELUSIONE SENTENZA TAR LECCE n. 1711/2016. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. ILLOGICITA' MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE ART. 3 co. 8 Dlgs n. 118/2001.
CARENZA ISTRUTTORIA.

Si è costituito in giudizio il Comune di Erchie il quale con articolata memoria ha eccepito l'infondatezza del ricorso.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il provvedimento impugnato, il Comune di Erchie ha inteso "prender atto della sentenza n.1171 pubblicata il 14.11.2016 –Tar Puglia – sez. Lecce con la quale l'adito Tar ha statuito l'accoglimento del ricorso iscritto al numero di registro generale n.2748/2015, integrato dai motivi aggiunti, proposto dai Consiglieri di Minoranza per violazione e falsa applicazione dell'art.174 d.lgs. 267/2000, violazione dell'art.16 del locale regolamento di contabilità, violazione dell'art. 39 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, in relazione al mancato rispetto dei termini a disposizione dei consiglieri per la presa visione degli atti di approvazione del documento contabile".

In definitiva, al fine di dar seguito al disposto della sentenza citata, “sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali i sopraindicati atti o i documenti preliminari alla approvazione del Bilancio di previsione 2015, ivi compreso il parere del Revisore Unico sul bilancio di previsione 2015, al fine di dar luogo a compiuta conoscenza”.

La delibera medesima poi ha dato atto che “nella conferenza dei Capigruppo del 6.12.2016, convocata nelle forme di rito per fissare i punti da porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, i Consiglieri di opposizione hanno avanzato rilievi generici sul procedimento”.

Da tanto discende che, come rilevato dalla difesa civica, con gli atti impugnati il Comune ha inteso porre rimedio al vizio procedurale inerente la lesione dei ricorrenti, quali consiglieri di minoranza, a una partecipazione consapevole e concreta degli atti relativi al bilancio; peraltro, nella rinnovazione di tale fase i ricorrenti hanno avuto a disposizione ben più di venti giorni per formulare eventuali rilievi, senza che gli stessi abbiano poi concretamente espresso alcuna concreta contestazione.

A ciò aggiungasi che, con riferimento all’atto odiernamente impugnato del quale si assume la illegittimità, non sono espresse concrete ragioni di illegittimità o violazioni di legge che non siano quelle meramente formali inerenti l’impossibilità di emendare i vizi istruttori rilevati nella sentenza citata, stante l’impossibilità di porvi rimedio, trattandosi di operazioni non rimediabili.

La circostanza suindicata, oltre a impingere sulla ammissibilità del ricorso, non emergendo l’interesse sotteso allo stesso, rende comunque il ricorso infondato avendo la P.A. intimato corretto il procedimento di approvazione del bilancio, mediante la riadozione e successiva approvazione del documento, emendandolo del vizio rilevato, ossia quello relativo alla necessaria e prodromica messa a disposizione dei consiglieri comunali degli atti necessari prima al fine del legittimo esercizio del munus.

Peraltro, come rilevato dal Consiglio di Stato(sent. 1105/2016 del 17.3.2016)

- il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi dell'atto ritenuti sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso;
- la sede per sindacare la legittimità dell'atto in sede di riedizione del potere amministrativo sotto profili che non abbiano formato oggetto delle statuizioni della sentenza non può, pertanto, che essere il giudizio ordinario di cognizione e non il giudizio di ottemperanza;
- e, ancora, qualora il giudicato comporti l'annullamento del provvedimento solo per vizi formali, è indubbio che residui uno spazio pieno per il rinnovo della valutazione dell'amministrazione

Per verificare l'avvenuta esecuzione, da parte dell'autorità pubblica, dell'obbligo di conformazione derivante dalla sentenza che abbia rilevato il vizio procedurale inerente il difetto di contraddittorio, l'unico "punto fermo", al quale andava "agganciata" l'azione amministrativa di attuazione del giudicato era quello attinente all'osservanza del contraddittorio procedimentale con il soggetto interessato; profilo che, nel riesercizio del potere, risulta essere stato rispettato".

Anche nella fattispecie, il vizio procedurale suindicato risulta essere stato emendato tanto più che, stante la mancata presentazione da parte dei ricorrenti di concreti rilievi, emendamenti, contestazioni, la dedotta illegittimità dell'atto risulta generica e non fondata su violazioni sostanziali.

In definitiva, i provvedimenti impugnati resistono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve quindi essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui l'assoluta novità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018
con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Patrizia Moro

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO